

Effetti del contratto

Effetti del contratto

- Tutti i contratti hanno effetti obbligatori: nascono sempre delle obbligazioni a carico delle parti.
- Solo alcuni hanno effetti reali, costituiscono o trasferiscono un diritto reale.

CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI

CONTRATTI AD EFFETTI REALI



Oltre a far sorgere
obbligazioni hanno come
effetto il trasferimento di
un DIRITTO REALE



Compravendita

CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI



Hanno come effetto la nascita
di OBBLIGAZIONI



Contratto di lavoro

Momento del trasferimento della proprietà

- **Di regola** → momento dell'accordo (principio consensualistico)
- Trasferimento di **cose determinate nel genere**
→ individuazione
- Trasferimento di **cose future**
→ nel momento in cui vengono ad esistenza
- Trasferimento della **proprietà su cose altrui** → nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'alienante

Elementi accidentali

- Le parti sono libere di apporre al contratto delle clausole che ne condizionano il tempo o l'efficacia dell'adempimento.
- Sono elementi accidentali:
 - Il termine
 - La condizione

TERMINE

- Il termine adegua gli effetti del contratto agli specifici interessi delle parti rispetto alla durata del rapporto contrattuale.
- **TERMINE INIZIALE:** le parti possono stabilire una data certa alla quale il contratto inizierà a produrre effetti.
- **TERMINE FINALE:** le parti possono stabilire una data certa alla quale il contratto cesserà di produrre effetti.

CONDIZIONE

Le parti possono inserire nel contratto una clausola che subordina gli effetti del contratto ad **un evento futuro** (non si è ancora verificato) ed **incerto** (può non verificarsi mai)

al cui verificarsi

- il contratto inizia a produrre effetti (CONDIZIONE SOSPENSIVA)
- o cessa di produrre effetti (CONDIZIONE RISOLUTIVA)

CONDIZIONE

- **CONDIZIONE è IMPOSSIBILE** se l'evento è impossibile giuridicamente o materialmente
 - CONDIZIONE SOSPENSIVA: CONTRATTO NULLO
 - CONDIZIONE RISOLUTIVA: CONDIZIONE COME NON APPOSTA
- **CONDIZIONE è ILLECITA** se contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume
 - IL CONTRATTO è NULLO

Forza del contratto

- *Una volta stipulato il contratto ha forza di legge tra le parti” (art.1372 c.c.)*
- Di regola le parti non possono unilateralmente far venir meno gli effetti del contratto.

MUTUO DISSENSO

- Il mutuo dissenso è l'accordo con il quale le parti di un contratto decidono di non dare più esecuzione ad un contratto e di liberarsi reciprocamente dagli obblighi assunti.
- Se si tratta di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta per la validità anche il mutuo dissenso deve avere la stessa forma richiesta.

Recesso unilaterale

- Eccezionalmente le parti (RECESSO CONVENZIONALE) o la legge (RECESSO LEGALE) possono attribuire a una parte il diritto di sciogliere il contratto (art.1373).
- Il recesso è un atto unilaterale e
- Produce effetti dal momento in cui viene l'altra parte ne viene a conoscenza.

RECESSO CONVENZIONALE

- Le parti possono prevedere il diritto di recesso a favore di una o di entrambe le parti.
- Il recesso può essere esercitato **fino a che non sia iniziata l'esecuzione del contratto.**
- Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata può essere esercitato anche dopo ma è senza effetto per le prestazioni già eseguite che non devono essere restituite.

RECESSO LEGALE

- La legge prevede il recesso unilaterale nei **contratti di durata a tempo indeterminato**: somministrazione, affitto, trasporto, contratto d'opera, contratto di lavoro subordinato, ecc...

Tipi di recesso

- Recesso **LIBERO** quando non richiede nessuna giustificazione (es dimissioni del lavoratore)
- Recesso **PER GIUSTA CAUSA** (es. licenziamento da parte del datore di lavoro)

CAPARRA PENITENZIALE

- Le parti possono stabilire una **CAPARRA Penitenziale** da versarsi al momento della conclusione del contratto come **corrispettivo del diritto di recesso**. Diritto di pentirsi corrispondendo una somma
 - Diversa è la **Caparra confirmatoria** che invece rinforza l'impegno ad adempiere e ha la funzione di **liquidazione convenzionale del danno in caso di inadempimento**.

IL CONTRATTO PRELIMINARE

- E' un contratto che **produce particolari effetti**: obbliga le parti a concludere un futuro contratto definitivo.
- Deve contenere **tutti gli elementi** del contratto definitivo nella **stessa forma** del definitivo.
- Se chi è obbligato a concludere il contratto non adempie, l'altra parte può ottenere **una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso**.